

IL MANTELLO
Organizzazione di Volontariato

STATUTO

Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

ART. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (denominato "Codice del Terzo settore" e di seguito indicato con l'acronimo CTS), una associazione denominata "IL MANTELLO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "con acronimo "IL MANTELLO OdV", d'ora in avanti denominata "Associazione".

ART. 2 - Sede legale e durata

L' Associazione ha sede legale nel Comune di Catanzaro, in via Vincenzo Lauro n° 31.

La variazione di sede sociale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non dovrà intendersi come modifica del presente Statuto.

Potrà, con delibera dell'Assemblea ordinaria, istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

L' Associazione ha durata illimitata. Opera prevalentemente nella città di Catanzaro e nella sua provincia.

ART. 3 - Scopo

L' Associazione non ha scopo di lucro. È apartitica, aconfessionale, democratica e pluralista. Ha lo scopo di essere strumento di presenza civile, sociale, culturale e ricreativa, nello specifico:

- 1) per il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita della persona;
- 2) per il contrasto della povertà, anche educativa;
- 3) per l'assistenza sociale e socio-sanitaria ai soggetti più deboli e in modo particolare ai non autosufficienti, alla donna ed ai minori a rischio, agli anziani, agli extracomunitari;
- 4) per la difesa e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale della Nazione.

ART. 4 - Finalità

L' Associazione si ispira e ricerca esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di sussidiarietà, di utilità sociale.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 CTS ed aventi ad oggetto:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso articolo;
- 6) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- 7) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 9) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 10) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 11) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- 12) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 13) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 14) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 15) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione potrà:

- 1) favorire, creare, animare centri di aggregazione sociale;

- 2) fornire informazioni sui servizi socio-assistenziali fruibili sul territorio, sulla disponibilità di possibilità di lavoro e sulle modalità di accesso;
- 3) promuovere ed erogare assistenza socio-sanitaria, anche domiciliare, a soggetti più deboli;
- 4) favorire la costituzione di laboratori formativi e di riqualificazione avendo particolare riguardo alla donna, anche straniera;
- 5) promuovere, stimolare e favorire rapporti tra famiglia e mondo del lavoro e della scuola, anche collaborando con gli Enti scolastici;
- 6) promuovere e realizzare, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati:
 - a) attività socio-ricreative e culturali mediante laboratori, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, concorsi;
 - b) attività sociali, ricreative, turistiche anche con organizzazione di soggiorni per attività culturali, per la riqualificazione e la rivalutazione del patrimonio artistico e naturale nazionale;
 - c) attività turistiche, gite, escursioni;
 - d) attività per la difesa e la rivalutazione del patrimonio artistico;
 - e) soggiorni connessi ad attività di assistenza sociale;
 - f) occasioni e attività di momenti di convivenza e festa, tornei;
 - g) raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuto anche a favore di realtà bisognose del Terzo Mondo;
 - h) organizzare e gestire, anche attraverso terzi, centri di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa.

L' Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà

- 7) esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente;
- 8) esercitare, a norma dell'art.7 del CTS, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- 9) accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie;
- 10) offrire collaborazione ed assistenza ad Enti pubblici e privati;
- 11) associarsi, costituirsi in rete, anche in forma di Associazione temporanea di impresa (A.T.I.), con altre organizzazioni del Terzo Settore, Enti pubblici e privati, qualunque ne sia la forma giuridica

Soci, volontari

ART.5 – Adesione, ammissione, numero degli associati

L' Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, per loro libera scelta, e gratuita dai propri associati che

mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il perseguimento dei fini istituzionali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le altre OdV, e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità della stessa, che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto. e che condividano lo Statuto e i Regolamenti interni.

Le organizzazioni e gli Enti partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 persone fisiche ed alle altre indicazioni di Legge.

Ammissione

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) la segnalazione di eventuali rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione o di consulenza con Enti pubblici nei tre anni precedenti la data della domanda.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve comunicare agli interessati la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione ma è obbligato a motivarla.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può chiedere il pronunciamento dell'Assemblea nella sua prima successiva convocazione.

Lo *status* di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART 6 - Diritti e obblighi degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

A tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne

- l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- osservare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- comunicare la sussistenza di segnalare eventuali rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione o di consulenza con Enti pubblici;
- versare la quota associativa.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7 - Quota associativa

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

Gli aderenti all'Associazione possono effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 8 - Perdita della qualifica di associato

Lo status di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Salvo che le leggi non dispongano diversamente, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, nei termini consentiti.

ART. 9 – Volontari

I volontari svolgono l'attività assegnata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione o dal Regolamento: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, anche con autocertificazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Organi dell'Associazione

ART. 11 - Organi

Sono *organi* dell'associazione

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, quando obbligatorio per legge o quando la sua costituzione sia deliberata dall'Assemblea.

Ai componenti degli organi associativi (ad eccezione di quelli di cui all'art.30, c.5 del DLgs n.117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2° dell'art.2397 CC) non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

ART. 12 - Assemblea dei soci – competenza

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o del controllo interno;
- approva il *bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 13 - Assemblea dei soci - convocazione

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata

- a) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno
- b) quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti. In questo caso, ove gli amministratori non vi provvedano, può essere convocata dal Presidente del Tribunale .

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, con qualunque mezzo, anche con i nuovi strumenti e con le nuove le tecnologie di comunicazione digitale (consegna brevi manu, lettera, fax, e-mail, messaggi digitali) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

La comunicazione deve essere spedita almeno 10 giorni della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea di seconda convocazione deve essere convocata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

E' previsto l'intervento all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

ART. 14 - Validità e partecipazione all'assemblea

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, partecipano ed hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. (art. 21 CC).

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, per sé, e può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

ART. 15 – Modalità di voto

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 16 - Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo (in acronimo CD).

Il CD *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del CD tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere Il Presidente tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle modalità di rimborso dei volontari e sulle tipologie di spese e attività per cui è ammesso il rimborso anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili e sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il CD è formato da un numero dispari di membri, con un minimo di 3 soci e sino ad un massimo di 5, nominati dall'Assemblea; resta in carica per tre esercizi.

I membri del CD sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza associate ovvero indicate dagli enti associati.

In ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, per le nomine successive all'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - Presidente

Il Presidente ha la *rappresentanza legale* dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Ha la firma sociale.

Il Presidente

- a) è *eletto* dall'Organo di amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti;
- b) *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale

- revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti;
- c) almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente;
 - d) convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione,
 - e) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta,
 - f) verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
 - g) svolge le funzioni di tesoriere, se l'Assemblea non abbia provveduto alla sua nomina.

Il Presidente, in casi eccezionali di necessità o urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione: in tal caso deve contestualmente convocare il C.D. per la ratifica del suo operato.

Il *Vice Presidente*, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 18 - Segretario e tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico come disposto dall'art. 30 del c. 2 del D.Lgs117/2017, è di nomina assembleare. La sua istituzione è facoltativa.

È obbligatorio se l'Associazione supera per 2 esercizi consecutivi *2 dei seguenti limiti*:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;
- 4) oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 CTS).

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, alla sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I *componenti dell'Organo di Controllo*, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile,

- 1) devono essere *scelti* tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile;

- 2) *vigilano* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 3) esercitano il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- 4) esercitano *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 5) *attestano* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del l'Organo di Amministrazione.

Dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

ART. 20 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge indicati nell'art. 17 del presente Statuto, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio dell'Associazione

ART. 21 – Il patrimonio e le risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte

e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente

g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.

h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 22 – Intrasmissibilità quota associativa

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai sensi del co. 3, art. 8 del Codice del Terzo Settore, L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Scritture contabili e bilancio

ART. 24 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, presentando una motivata istanza all'organo che ne cura la tenuta con un preavviso di almeno quindici giorni

ART. 25 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio

- 1) è formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- 2) può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa* se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro.

Il bilancio deve

- 3) essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- 4) *essere predisposto* dall'Organo di amministrazione;
- 5) *essere approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce;
- 1) essere *depositato*, se previsto dalla legge, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione dovrà redigere bilancio preventivo da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 26 - Bilancio sociale e trasparenza

L'associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o in quello della rete associativa cui eventualmente aderisce gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (*co. 2, art. 14 Cts*)

L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*, dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (*co. 1, art. 14 Cts*).

Scioglimento dell'associazione

ART. 27- Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 28 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e ss.mm.ii (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce quello originario redatto unitamente all'atto costitutivo di associazione in data 18 Maggio 1999, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Catanzaro in data 31 Maggio 1999 n°2889 serie 3, poi modificato con atto del 28 novembre 2011 registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro 10 Gennaio 2001 al n. 586 Serie 3.

Tanto ai fini dell'adeguamento al disposto del D.Lgs. n. 117/2017

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 comma 5 D.Lgs 117/2017

ELENCO



Catanzaro 21 Ottobre 2020

Oggetto: ELENCO PRESENTI Assemblea straordinaria

presso il Ristorante/Pizzeria LA PLAYA - Via Lungomare Stefano Pugliese - Catanzaro Lido (loc. Casciolino - zona Porto, molo foraneo) 17 in seconda convocazione il giorno 21 Ottobre 2020, alle ore 18:00 per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. **Modifica dello Statuto Sociale** per adeguamento a Dlgs 117/2017 e successive modificazioni
2. Varie ed eventuali

ASSARA DAVIO	<i>[Signature]</i>
Amorini Lucia	<i>[Signature]</i>
SANTICA STEFANO	<i>[Signature]</i>
ADA COSCO	<i>[Signature]</i>
ROSALBA PELLECCIA	<i>[Signature]</i>
COSEMIMO ANNA MARIA	<i>[Signature]</i>
TATSIANA SAVVINA	<i>[Signature]</i>
BRAMATI LUIGI	<i>[Signature]</i>
PARRÒ PATRIZIA	<i>[Signature]</i>
BRAMATI FRANCESCO	<i>[Signature]</i>
SANTILLI STEFANO	<i>[Signature]</i>
COSEMIMO GENEVIO	<i>[Signature]</i>
SAIWI MASSIMO	<i>[Signature]</i>
Le OROZ ANNA	<i>[Signature]</i>
Giordano Egleo	<i>[Signature]</i>

Via Carlo V n. 193
Registro Reg. Vol n. ~~111~~
<http://www.ilmantellocatanzaro.org>

8100 Catanzaro
C.F. 97031430792

Tel. & Fax 096131222
Atto Pubb. Cz n. 50
e-mail ilmantellocz@alice.it

Sommario

<i>Costituzione, sede, durata, oggetto sociale</i>	1
ART. 1 - Denominazione	1
ART. 2 - Sede legale e durata	1
ART. 3 - Scopo	1
ART. 4 - Finalità	1
<i>Soci, volontari</i>	3
ART.5 – Adesione, ammissione, numero degli associati	3
ART 6 - Diritti e obblighi degli associati	4
ART. 7 - Quota associativa	5
ART. 8 - Perdita della qualifica di associato	5
ART. 10 – Lavoratori	6
ART. 11 - Organi	6
ART. 12 - Assemblea dei soci – competenza	6
ART. 13 - Assemblea dei soci - convocazione	7
ART. 14 - Validità e partecipazione all’assemblea	8
ART. 15 – Modalità di voto	8
ART. 16 - Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo	8
ART. 17 - Presidente	9
ART. 18 - Segretario e tesoriere	10
ART. 19 - Organo di controllo	10
ART. 20 - Revisione legale dei conti	11
<i>Patrimonio dell’Associazione</i>	11
ART. 21 – Il patrimonio e le risorse economiche	11
ART. 22 – Intrasmissibilità quota associativa	12
ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili	12
<i>Scritture contabili e bilancio</i>	12
ART. 24 - Libri	12
ART. 25 - Bilancio di esercizio	12
ART. 26 - Bilancio sociale e trasparenza	13
<i>Scioglimento dell’associazione</i>	13
ART. 27- Scioglimento	13
ART. 28 - Devoluzione del patrimonio residuo	13
ART. 29 - Rinvio	14
ELENCO	15